



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

All'Ufficio Scolastico Regionale  
per l'Umbria

e p.c. RTS Umbria

**Oggetto: D.D. n. 897 dell'11 novembre 2025 di conferimento dell'incarico a**

**a decorrere dal 1° settembre 2025 per la durata di tre anni, trasmesso  
in data 20 febbraio 2026 ed acquisito al prot. n. 297 in pari data.**

In data 20 febbraio 2026 è stato acquisito al prot. n. 297 il decreto direttoriale n. 897 dell'11 novembre 2025, unitamente alla relativa documentazione, con il quale è stato conferito l'incarico a

a decorrere dal 1° settembre 2025 per la durata di tre  
anni.

**Premesso che:**

- in data 27 agosto 2025 veniva trasmesso, dall'Ufficio Scolastico regionale, il decreto direttoriale n. 666 del 19 agosto 2025, con cui a  
veniva *"conferito l'incarico presso l'istituzione scolastica  
di Perugia a decorrere dal 01.09.2025"* per la  
durata di tre anni;



CORTE DEI CONTI

- con Deliberazione n. 142/2025/PREV del 30 settembre 2025, questa Sezione ne ricusava il visto e la conseguente registrazione, disponendo, la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria. Nello specifico veniva rilevata la mancanza di un valido titolo negoziale, nei termini di seguito riportati: *“la mancanza di un valido titolo negoziale impedisce l'assunzione di obbligazioni giuridiche vincolanti per l'erario e preclude la legittima allocazione della spesa sul bilancio del Ministero, secondo il principio di legalità sancito dagli articoli 81 e 97 della Costituzione. Inoltre, la clausola apposta nel contratto (“Il presente documento è sottoscritto con riserva... come dichiarato ed esplicitato nel foglio allegato, che è da intendersi come parte integrante della sottoscrizione stessa”) introduce una condizione anomala rispetto al modello tipizzato del contratto dirigenziale, che presuppone un consenso libero e incondizionato. L'Amministrazione, recependo le riserve della controparte nel testo contrattuale, ha accettato una controproposta negoziale, con ciò modificando unilateralmente l'equilibrio del rapporto e alterando l'oggetto dell'obbligazione pubblica. Ne discende che la sottoscrizione in tali termini non integra una fattispecie perfezionata di contratto individuale di lavoro, bensì un atto incompleto, privo dei requisiti sostanziali di certezza ai fini della regolare assunzione degli impegni di spesa, producendo effetti di incertezza giuridica incompatibili con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. In definitiva, come evidenziato dal Presidente Colosimo in sede di Adunanza, l'Amministrazione, dichiarando che le osservazioni e riserve della dirigente fanno parte integrante del contratto, ha accettato il contenuto di tali riserve, determinando l'impossibilità di ravvisare una volontà negoziale unitaria e coerente. Il Presidente ha sottolineato come tale accettazione, lungi dal configurarsi quale mera presa d'atto formale, ovvero una mera cautela formale, comporti una modificazione sostanziale dell'assetto negoziale, traducendosi in un vizio sostanziale di legittimità del rapporto, idoneo ad incidere sull'esistenza stessa del vincolo giuridico e in conseguenza ad impedire la validità del titolo di spesa. Il contratto individuale di lavoro che accede al decreto di conferimento di incarico dirigenziale non può essere condizionato, poiché ciò impedisce il perfezionamento dell'obbligazione pubblica e contrasta con i principi di legittimità e certezza propri della finanza pubblica. Tale circostanza, rende il decreto direttoriale strutturalmente condizionato e, quindi, inidoneo a produrre effetti giuridici e contabili vincolanti. L'atto privo di una obbligazione giuridicamente perfezionata, non può*



CORTE DEI CONTI

*essere imputato al bilancio e rimane improduttivo di effetti, imponendo la ricusazione del visto”;*

- il D.D. n. 897, datato 11 novembre 2025 e sottoscritto dall’allora Dirigente Titolare dell’USR per l’Umbria, Dott. Sergio Repetto, riporta nei propri visti quanto segue: *“che sussiste la necessità di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della Costituzione e di garantire, al contempo, la necessità di assicurare un’efficace conformità al giudicato, secondo le osservazioni già formulate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nelle precedenti deliberazioni, come di provvedere all’assegnazione dell’incarico a \_\_\_\_\_ in funzione dei principi della riedizione del potere amministrativo”;*
- il D.D. n. 897 è stato trasmesso a questi Uffici solo in data 20 febbraio 2026 dall’attuale Direttore Generale, Dott. Ernesto Pellecchia, insediatosi il 23 dicembre 2025, *“al fine di non incorrere in eventuale omissioni”;*
- nella nota di trasmissione del D.D. n. 897 (acquisita da questa Sezione al prot. n. 297 del 20.02.2026) si legge che: *“soltanto in data 13.02.2026 \_\_\_\_\_ ha sottoscritto il contratto allegato alla presente, che è stato inviato allo scrivente Ufficio con nota assunta a prot. AOODRUM n. 2936 del 16.02.2026, unitamente alle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità sottoscritte e alla relativa nota di trasmissione, con la quale l’interessata ha formulato alcune osservazioni e riserve”;*
- dalla nota di trasmissione emerge, altresì, l’interlocuzione epistolare intercorsa tra l’Amministrazione e la Dirigente ai fini della sottoscrizione contrattuale, nonché l’avvio di *“un procedimento disciplinare a carico \_\_\_\_\_ nell’ambito del quale è stato contestato all’interessata, tra l’altro, il reiterato rifiuto di sottoscrivere il contratto di cui sopra, ed è stato sospeso il pagamento delle spettanze retributive a far data dall’01.09.2025, stante l’assenza di un titolo giuridico valido”;*
- nella documentazione allegata al D.D. n. 897 dell’11 novembre 2025 si rinviene la nota di trasmissione, con la quale l’interessata ha formulato alcune osservazioni e riserve” nella quale \_\_\_\_\_ ribadendo *“di non avere mai rifiutato di sottoscrivere il contratto”, riferisce che: “la situazione è divenuta per me assai pesante ed insostenibile, stante l’esigenza indifferibile e primaria di garantire alla mia famiglia i mezzi di sostentamento. Mi vedo pertanto costretta ad assumere l’iniziativa di sottoscrivere il contratto di lavoro allegato al Decreto n. 897/2025 nel testo che mi è stato inviato,*



CORTE DEI CONTI

conformandomi – senza prestarvi acquiescenza – alle prescrizioni impostemi dall'USR Umbria con la nota del 21.11.2025 n. 21547. Ribadisco e confermo comunque ogni riserva in merito”;

- la durata dell’incarico è stabilita all’art. 4 del D.D. n. 897, nei termini che seguono: *“l’incarico ha la durata di anni 3, a decorrere dal 1° settembre 2025 fatti salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata previsti dall’art. 27 del CCNL e dalle altre disposizioni vigenti o conseguenti alla definizione del contenzioso di cui alla causa, attualmente pendente avanti alla Corte di Cassazione per l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 57/2023 del 15 marzo 2023 R.G. n.19/2022”*;
- il D.D. n. 897 non riporta, nelle premesse, alcun richiamo al D.D. n. 845 dell’8 ottobre 2025, con il quale, l’allora Dirigente responsabile dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Umbria, dott. Sergio Repetto, ha conferito a \_\_\_\_\_, con decorrenza dal 09.10.2025 al 31.08.2026, salvo provvedimento motivato dell’Amministrazione di risoluzione anticipata. Ciò, stante la sospensione dal servizio \_\_\_\_\_ disposta dal medesimo dott. Repetto con Decreto n. 802 del 24.09.2025, convalidato con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 2875 del 3 ottobre 2025;
- il D.D. n. 845 dell’8 ottobre 2025 di conferimento della reggenza a \_\_\_\_\_ è stato ammesso alla registrazione di questa Sezione in data 7 novembre 2025, n. 223, con la seguente osservazione: *“si ammette al visto e alla conseguente registrazione, stante la necessità ed urgenza, rappresentata dall’amministrazione, di provvedere, nell’interesse sostanziale della scuola e del suo buon andamento ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, alla nomina di un dirigente reggente, a causa dell’effettiva vacanza della sede. Fermi i principi desumibili dall’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, si invita l’amministrazione a approfondire, in futuro, un maggiore sforzo motivazionale nell’adozione di provvedimenti di conferimento di incarichi in reggenza, che sono connotati dal carattere eccezionale di temporaneità e straordinarietà e che rispondono “alla ineliminabile esigenza di assicurare la continuità dell’azione amministrativa” (Cfr. Deliberazione Sezione regionale di controllo per la Campania n. 25/2020/PREV). In particolare, si osserva che il provvedimento oggetto del presente controllo non appare adeguatamente motivato in relazione alla mancata efficacia del*



CORTE DEI CONTI

*provvedimento di conferimento dell'incarico in titolarità in pendenza del procedimento di controllo di questa Sezione, peraltro conclusosi con ricusazione, rilevando che, per consolidata giurisprudenza contabile, "l'atto non può essere posto in esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo, posto che lo stesso manca del requisito dell'efficacia e coloro che vi dessero esecuzione prima della registrazione assumono personalmente ogni responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione". (Cfr. SCCLEG/10/2009/PREV). Resta impregiudicata ogni valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento di sospensione, adottato d'urgenza da codesto Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'articolo 468, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 a far data dal 29 settembre 2025 e convalidato con Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del merito, prot. n. 2875 del 3 ottobre 2025, atto non soggetto a visto ex articolo 3, della legge n. 20 del 1994";*

- in data 6 marzo 2026, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni ha trasmesso a questi Uffici (che lo hanno acquisito al prot. n. 371 in pari data) l'esito del controllo preventivo di regolarità contabile, comunicando che il Decreto n. 897 dell'11 novembre 2025 non ha superato tale controllo, per la seguente motivazione: *"il contratto, che accede all'incarico conferito da codesto USR a*

*con Decreto n. 897 del 11/11/2025, avente decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, è stato sottoscritto da \_\_\_\_\_ in data 13 febbraio 2026. Si fa rilevare che a seguito di provvedimento adottato dall'USR Umbria prot. 802 del 24/09/2025, convalidato dal Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.M., \_\_\_\_\_ risulta sospesa dal servizio a far data dal 29/09/2025. Risulta, altresì che in assenza del Dirigente Scolastico titolare, con Provv. USR 845 del 8/10/2025 è stato conferito incarico di reggenza temporanea presso il medesimo Istituto Scolastico \_\_\_\_\_ dal 09.10.2025 al 31.08.2026 'fatta salva la cessazione automatica anticipata dell'incarico all'eventuale venire meno della disponibilità della sede dirigenziale nel corso dell'anno scolastico'. Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler fornire le motivazioni per le quali gli effetti economici del contratto (sottoscritto da*

*solo in data 13 febbraio 2026) si fanno decorrere dal 01/09/2025, atteso che, con nota USR Umbria del 26 novembre 2025 prot.n. 21899, è stata disposta la sospensione del pagamento della retribuzione in godimento a \_\_\_\_\_ (applicata a far data dal 01/09/2025) e che risulta conferita, sul medesimo posto, l'indennità di Reggenza a*



CORTE DEI CONTI

*a far data dal 09/10/2025". Rispetto a tale osservazione, la Ragioneria ha invitato l'Amministrazione "a fornire i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente".*

Questo Ufficio di Controllo

### CHIEDE

a codesta Amministrazione di voler fornire i chiarimenti e la documentazione di seguito indicati:

- in via preliminare, di chiarire se sussiste e permane la volontà di sottoporre il decreto direttoriale n. 897 al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 stante, da un lato, il significativo lasso temporale intercorso tra la sottoscrizione del decreto - avvenuta in data 11.11.2025 da parte dell'allora Dirigente Titolare dell'USR per l'Umbria, Dott. Repetto - e la trasmissione dello stesso, avvenuta solo in data 20 febbraio 2026, da parte dell'attuale Direttore Generale dott. Pellicchia; dall'altro, la circostanza che tale decreto, datato 11.11.2025, intende conferire un incarico a \_\_\_\_\_ con decorrenza dal 1° settembre 2025, in contrasto con quanto già deciso da questa Sezione con la deliberazione n. 144/2024/PREV, ove veniva ricusato il visto e la conseguente registrazione sottolineando *"la retroattività del provvedimento d'incarico rispetto all'emanazione del decreto di conferimento"*;
- di voler fornire le motivazioni per le quali gli effetti del contratto (sottoscritto da \_\_\_\_\_ solo in data 13 febbraio 2026) si fanno decorrere dal 01/09/2025, nonostante il provvedimento di sospensione \_\_\_\_\_ dal servizio a far data dal 29/09/2025 (adottato dall'USR Umbria prot. 802 del 24/09/2025 e convalidato dal Decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.M.), e conseguente conferimento a \_\_\_\_\_ con Provv. USR 845 del 8/10/2025, dell'incarico di reggenza temporanea presso il medesimo Istituto Scolastico \_\_\_\_\_ dal 09/10/2025 al 31/08/2026, giusta registrazione di questa Sezione in data 7 novembre 2025;
- 



CORTE DEI CONTI

- di fornire aggiornamenti in merito al procedimento disciplinare a carico  
;
- di comunicare aggiornamenti inerenti al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, avverso alla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Perugia n. 57 del 15 marzo 2023;
- di chiarire la posizione di codesta Amministrazione in ordine alle riserve formulate da \_\_\_\_\_ nella nota del 12.02.2026 (prot. AOODRUM n. 2936 del 16.02.2026), laddove la stessa dichiara di vedersi “costretta ad assumere l’iniziativa di sottoscrivere il contratto di lavoro allegato al Decreto n. 897/2025 nel testo che mi è stato inviato, conformandomi - senza prestarvi acquiescenza - alle prescrizioni impostemi dall’USR Umbria con la nota del 21.11.2025 n. 21547”, sottolineando: “Ribadisco e confermo comunque ogni riserva in merito”.

Si invita, pertanto, l’Amministrazione a voler rispondere alla presente nota entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, richiamandone l’attenzione in ordine al termine stabilito nella sua durata massima dall’art. 27, primo comma, ultimo periodo, della Legge 24 novembre 2000 n. 340.

Ciò, ferma restando impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di ritiro del provvedimento oggetto di rilievo, cosicché la Corte dei conti non abbia a pronunciarsi in ordine all’ammissione o ricusazione del visto e ferma restando l’ulteriore facoltà dell’Amministrazione, una volta esercitato nei sensi di cui innanzi il proprio potere di autotutela, di riprodurre *ex novo* il provvedimento ritirato siccome e però modificato ed integrato, con conseguente apertura di un nuovo procedimento di controllo (*ex multiplis*, Sezione regionale di controllo per la Calabria, del., n. 213/2011).

**Il Magistrato istruttore**

Dott.ssa Lorena Chiacchierini

**Il Consigliere delegato**

Dott.ssa Antonella Valeriani

